



Parco Regionale Gallipoli Cognato  
Piccole Dolomiti Lucane

Allegato 1 al Decreto del Commissario Straordinario n.02 del 21.01.2022

**LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE E L'ESERCIZIO DELLA FIDA PASCOLO  
CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA FIDA PASCOLO**

*Approvate con Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 21.01.2022*

**1. MODALITA' DI CONCESSIONE DELLA FIDA PASCOLO**

La fida pascolo sarà concessa agli allevatori che sono iscritti negli elenchi dei fidatari del Parco, come approvato con Decreto n.2 del 19.01.2022, limitatamente ai capi di bestiame iscritti nei propri registri di stalla e per un numero di UBA non superiore a quello della passata stagione di fida. Il periodo di fida può essere di dodici mesi consecutivi o suddiviso in tre quadrimestri con le seguenti scadenze:

- dal 01.01 al 30.04 di ogni anno;
- dal 01.05 al 31.08 di ogni anno;
- dal 01.09 al 31.12 di ogni anno.

Le domande di concessione dovranno pervenire nei 10 giorni antecedenti all'inizio di ciascun quadrimestre, all'Ente Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, Loc. Palazzo snc, 75011 Accettura, e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

**A. Bovini e ovini:**

- Registro di stalla informatizzato;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorio resa e sottoscritta dallo stesso, con le modalità dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si dichiarano gli animali di cui si richiede concessione fida pascolo, e si riportano le relative matricole identificative come risultanti nei rispettivi registri di stalla informatizzati;
- Certificato di transumanza. (ove sussistono le condizioni di Legge)

**B. Equini:**

- copia del passaporto;
- Registro di stalla informatizzato;

**C. Suini:**

- Registro di stalla informatizzato;

Successivamente alla presentazione della domanda, gli Uffici procederanno ad effettuare istruttoria e verifiche presso la B.D.R. della Regione Basilicata e trasmetteranno al richiedente l'Avviso di Pagamento PagoPa. La concessione di fida pascolo sarà rilasciata, previa acquisizione mediante trasmissione da parte del richiedente della ricevuta di pagamento PagoPa.

## 2. TARIFFE

SPECIE	TARIFFA ALLEVATORE RESIDENTE	TARIFFA ALLEVATORE NON RESIDENTE
Bovini età oltre 24 mesi	€ 38,50	€ 42,00
Bovini età 12 – 24 mesi	€ 25,30	€ 27,60
Bovini età 4 – 12 mesi	€ 11,00	€ 12,00
Ovini	€ 8,80	€ 9,60
Equini	€ 38,50	€ 42,00
Suini	€ 11,00	€ 12,00

## 3. TRASFERIMENTO DI CAPI DI BESTIAME

In caso di trasferimento di capi di bestiame precedentemente fidati, così come risultanti dagli atti depositati presso l'Ente, il diritto di fida pascolo, relativamente a tali capi, sarà trasferito ai nuovi proprietari con riduzione proporzionale al cedente.

I nuovi proprietari dovranno trasmettere il modello 4 rilasciato dal servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.

Tali passaggi di proprietà sono consentiti, ai fini del trasferimento del diritto di fida pascolo, esclusivamente per i capi di età superiore ai 24 mesi, così come risultanti dai registri di stalla.

## 4. ASSEGNAZIONE DI TERRITORI DI PASCOLO ABITUALE

A ciascun concessionario verrà assegnato un territorio di pascolo individuato mediante coordinate catastali.

Per l'annualità 2022 vengono confermati i territori di pascolo come precedentemente assegnati.

L'ente rilascerà in contemporanea alla concessione di fida pascolo, l'attestazione di fida pascolo con l'indicazione del territorio assegnato per il pascolo.

In caso di trasferimenti di bestiame, come previsto al precedente capo 3, verrà trasferita al nuovo fidatario, proporzionalmente, l'assegnazione del territorio di pascolo abituale.

## 5. UNITA' DI CARICO:

1. Vacca (oltre 3 anni di età) = 1 U.B.A. (Unità Bovina Adulta);
2. Manza e Manzetta = 0.50 U.B.A.;
3. Toro = 1 U.B.A.;
4. Pecora, Ariete = 0.15 U.B.A.;
5. Cavallo/a = 1 U.B.A.;
6. Suini = 0.30 U.B.A.

## 6. CARICO MASSIMO POSSIBILE:

1. Bosco: 1 U.B.A. ogni 3.50 ettari di superficie /anno;
2. Pascolo: 1 U.B.A. ogni 2.00 ettari di superficie /anno;
3. Pascolo Cespugliato (pari al 30% della superficie) 1 U.B.A. ogni 2.50 ettari di superficie /anno;
4. Pascolo fortemente cespugliato (pari al 60% della superficie) o boschi di scarsa densità (pari al 30% della superficie) 1 U.B.A. ogni 3.00 ettari di superficie /anno.

## **7. REVOCA CONCESSIONE**

Il Concessionario che per 2 annualità non procederà alla richiesta di concessione verrà escluso dall'elenco dei concessionari accreditati.

## **8. DIVIETI:**

1. E' vietato l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione o in rinnovazione o allo stadio di novelletto o in quelli deperienti o percorsi da fuoco;
2. E' vietato l'esercizio del pascolo sui terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno un anno dal verificarsi dell'evento;
3. E' fatto divieto dell'uso di grotte in aree pascolative, se non previo rilascio di specifica autorizzazione;
4. E' fatto divieto del pascolo in tutte le circostanze e in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;
5. E' fatto divieto ai fidatari o ai custodi degli animali bacchiare le ghiande e portare in foresta strumenti di taglio o altri attrezzi che possono danneggiare le piante.

## **9. MODALITA' DI PASCOLAMENTO:**

1. L'esercizio del pascolo sui demani pubblici va esercitato previa autorizzazione dell'Ente proprietario;
2. Nei terreni soggetti a pascolo il proprietario o l'affidatario degli animali deve sempre vigilare su questi;
3. E' consentito il pascolo senza custodia nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguate recinzioni;
4. Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile, mediante sistemi certi di riconoscimento;
5. I fidatari non possono in alcun caso fare uso del fuoco nei boschi, ma nel periodo loro fidato devono esercitare una vigilante sorveglianza per la prevenzione e/o per la tempestiva segnalazione di eventuali incendi o di altro danneggiamento arrecato ai boschi;
6. Nei terreni concessi a pascolo, non possono essere sbarrati con sistemi fissi, strade e viottoli di campagna.

## **10. OBBLIGHI:**

1. Nel caso di malattia contagiosa, il fidatario dovrà isolare gli animali ammalati e dovrà adempiere a qualsiasi misura di profilassi che viene dettata dagli Organi competenti sotto pena di revoca della fida per tutto il suo bestiame senza diritto ad alcun risarcimento della somma pagata;
2. Ad ogni richiesta da parte degli Agenti Forestali e del personale dell'Ente Parco all'uopo preposti, i custodi dovranno radunare il bestiame per il relativo controllo.

## **11. SANZIONI**

1. Per le violazioni accertate si applicano le sanzioni amministrative previste dal regolamento attuativo approvato con D.C.R. n° 1085 del 23.03.1999;
2. Tre violazioni verbalizzate nel corso di uno stesso anno comportano la sospensione della fida per un minimo di tre anni.

## **12. NORME PARTICOLARI**

1. Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di rivalsa di danni verso l'Ente concessionario nel caso dovesse subire morte di animali imputabili a malattie infettive e ciò anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo affidato;
2. E' vietata la sub – concessione, pena la revoca della concessione stessa.

### **13. CONTROLLI:**

I controlli circa il rispetto delle presenti norme sono demandati agli organi di Polizia Urbana e Rurale, al Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Venatorie Provinciali, alle Guardie Giurate, in possesso di autorizzazione Prefettizia, e a tutti coloro in possesso della qualifica di Polizia Giudiziaria.